

 <p>Unione europea Fondo sociale europeo</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Nino Pino Balotta” Via Salita II del Carmine, 19 - Tel 090/9761133 – Fax 090/9763196 <u>meic899002@pec.istruzione.it</u> - meic899002@istruzione.it C.F. 83001330832 98051 - BARCELLONA P.G. - (ME)</p>	 <p>Regione Siciliana</p> <p>LA SCUOLA CI INSEGNA A CONOSCERE IL MONDO</p>
---	---	---

Circ. 158

I.C. "BALOTTA" - BARCELLONA P. G.
Prot. 0001636 del 09/03/2020
09 (Uscita)

Al personale Docente\Educativo Scuola Infanzia e Primaria

Al Personale Scolastico

ALLA CAIS - email: coopcais@gmail.com

Al D.S.G.A.

Al sito Web

Oggetto: misure di prevenzione virus COVID-19 a partire dal 08.03.2020.

Visto: il T.U. 81/2008 e s.m.i.

Visto: il D.lgs n°165/2015 e s.m.i.

Visto: il Decreto Legge n°6 del 23.02.2020 ed il D.P.C.M. recante le disposizioni attuative del 08.03.2020 che sostituisce i precedenti del 01 e 04 marzo.

Vista: la nota del Ministero dell'istruzione "MI" n°278 del 06.03.2020

Vista: l'Ordinanza contingibile e urgente della Regione Sicilia n°3 e n°4 del 08.03.2020

Considerato: il diritto all'istruzione degli alunni Costituzionalmente garantito

Il Dirigente Scolastico

al fine di limitare e contrastare la diffusione del virus COVID-19

DISPONE l'osservanza ed il rispetto di quanto riportato nelle disposizioni attuative previste nel DPCM 08.03.2020 e nella nota del MI del 08.03.2020:

DPCM 08.03.2020:

ai sensi dell'art. 2 DPCM 08.03.2020: Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19"

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

lett. h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

lett. i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

lett. l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

lett. m): i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità';

lett. r): la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

lett. s): qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

Art. 3 : Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

lett. c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

lett. e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;

lett. m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

Allegato 1 D.P.C.M. 08.03.2020

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Si riportano nella presente le disposizioni di cui all' Ordinanza contingibile e urgente n°3 e n°4 del 08.03.2020 Regione Sicilia:

Punto 4: *chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria - Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.*

Suggerimenti dell'Istituzione Scolastica per svolgere l'attività didattica a distanza :

Sono sempre valide le disposizioni della nota 06 marzo 2020 n°278.

....“Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione”....

L'istituzione scolastica ha avviato in relazione ai propri mezzi ed alla tempistica le prime forme di “didattica a distanza” quali:

-trasmissione di materiali lavori/attività da sviluppare a distanza con i rispettivi alunni secondo quanto programmato in data 06.03.2020 con le relative circolari n°155-156-157 (che andranno abbandonati progressivamente con il miglioramento della didattica da remoto);

-utilizzo di : Didapp, Argoscuolanext, whatsapp;

La didattica a distanza verrà migliorata progressivamente ed in itinere.

Si consiglia di attivare ogni iniziativa che favorisca la continuità nell'azione didattica.

La trasmissione di “materiali di lavoro” dovrebbe essere accompagnata da semplici forme di contatto a distanza: Es. anche un semplice messaggio vocale dell'insegnante di scuola infanzia e primaria puo' in qualche modo sopperire le abitudini in presenza dei bambini che sono state stravolte. Tali forme comunicative andrebbero mantenute sia per l'intero gruppo classe che i bambini BES. Il contatto “vocale ed umano” con l'insegnante puo' rappresentare il modo migliore per rendere efficace la didattica a distanza per superare tale situazione temporanea di emergenza.

Si invitano gli insegnanti a mettere in atto quotidianamente e proporzionalmente all'orario di classe per evitare le sovrapposizioni i lavori/attività da sviluppare a distanza con i rispettivi alunni secondo quanto programmato in data 06.03.2020 con le relative circolari n°155-156-157.

Considerato che tale periodo di emergenza potrebbe essere prorogato al fine di garantire al meglio il diritto all'istruzione:

-si consiglia di seguire la sezione dedicata alla didattica a distanza, presente sul sito del Ministero dell'Istruzione all' URL: <https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html>, in continuo aggiornamento.

Oltre i siti messi a disposizione dell'USR Sicilia.

Link utili:

<http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/>

Si invitano gli insegnanti:

-di utilizzare : le risorse on-line messe a disposizione dalle case editrici, gli e-book, le piattaforme create da INDIRE, AiD, Erickson, La Spiga, Mondadori, Treccani, Zanichelli etc. (lavori personalizzabili), case editrici ;

-di seguire i seminari (sito MIUR etc.) ed i webinar che sono ritenuti congruenti il proprio segmento di scuola e possono tornare utili al fine di applicare la didattica a distanza in tale periodo transitorio;

-di selezionare i lavori/progetti/attività per tipologia di disciplina e classe (I-II-III-IV-V) al fine di creare delle biblioteche di buone pratiche da condividere con l'intero corpo docenti;

-a breve verrà somministrato un questionario (Google Forms) per capire su quale tipologia di “classe virtuale” convergere per la scuola primaria (es: Fidenia, Weschool, Hubscuola, Edmodo, Moodle) .

I coordinatori di classe di scuola primaria sono invitati a breve termine e per i casi di estrema necessità (poche unità in tutta la scuola) di far compilare alla famiglia la dichiarazione, allegata alla presente, sull'impossibilità di fruizione della didattica a distanza in tale periodo transitorio da inviare tramite e-mail meic899002@istruzione.it, in modo che la scuola trasmetta i dati al MI per un eventuale possibile supporto informatico e/o di connessione .

Tutte le buone pratiche adottate, le risorse utilizzate e prodotte possono comunque rappresentare l'inizio di un percorso attuabile anche in altri periodi non dettati dall'emergenza.

Accesso agli uffici amministrativi e di Presidenza dell'Istituzione scolastica di Salita Carmine nel rispetto della Nota Ministero dell'Istruzione MI n°279 del 08.03.2020 e del D.P.C.M. 08.03.2020:

Adempimenti amministrativi (MI n°279 del 08.03.2020):

...“Le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti” ...(scaglionamento e distanza interpersonale di almeno 1.00m).

Il Ds sentito il DSGA in regime di sospensione delle attività didattiche stabilisce che verrà limitato l'accesso dell'utenza agli uffici amministrativi di Salita Carmine ai casi urgenti ed indifferibili sempre nel rispetto del DPCM 08.03.2020.

Si consiglia per tali urgenze indifferibili che le istanze e le necessità vengano espletate da un solo genitore per volta dell'alunno. Gli utenti verranno fatti entrare uno per volta negli uffici, i restanti attenderanno all'ingresso della scuola in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale di almeno 1.00m e l'areazione dei locali.

L'orario dell'ufficio di segreteria e di Presidenza, secondo quanto concordato con il D.S.G.A., verrà garantito nei seguenti giorni e con la seguente scansione oraria fino al termine di sospensione delle attività didattiche:

	Lunedì	Mercoledì	Venerdì
Orario di ricevimento al pubblico	10.30÷12.30	10.30÷12.30	10.30÷12.30

Fino alla validità della sospensione delle attività didattiche viene sospeso il ricevimento pomeridiano degli uffici di segreteria e di presidenza.

Le disposizioni della presente sono valide fino al 03 aprile 2020 salvo ulteriori indicazioni fornite dagli organi/autorità competenti.

Si consiglia vivamente di limitare gli spostamenti all'essenziale.

Ai allega alla presente il D.P.C.M. 08.03.2020.

Certo della consueta, **professionale, etica e fattiva collaborazione**, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Genovese Luigi

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993

Si riportano le aree definite “zone rosse” di cui al D.P.C.M. 08.03.2020 che potrebbero comunque subire aggiornamenti in itinere:

Regioni:

Lombardia;

Provinces:

- 1) Modena;
- 2) Parma
- 3) Piacenza;
- 4) Reggio nell’Emilia;
- 5) Rimini;
- 6) Pesaro e Urbino;
- 7) Alessandria;
- 8) Asti;
- 9) Novara;
- 10) Verbano-Cusio-Ossola;
- 11) Vercelli;
- 12) Padova;
- 13) Treviso;
- 14) Venezia